



Prefettura di Enna
Ufficio Territoriale del Governo

Area II - Raccordo e collaborazione con gli enti locali, consultazioni elettorali e referendarie

Fasc. 157/2026

Enna, data del protocollo

Ai Signori Segretari Comunali dei Comuni di

ENNA
AGIRA
CENTURIPPE
NICOSIA
PIETRAPERZIA
VALGUARNERA CAROPEPE

Ai Presidenti delle Commissioni e Sottocommissioni Elettorali Circondariali di

ENNA
NICOSIA
PIAZZA ARMERINA

Oggetto: Elezioni amministrative 2026- Turno ordinario- **Pubblicazione dati.**

Con riferimento a quanto in oggetto evidenziato, giova qui richiamare l'attenzione sul contenuto della Legge 09 gennaio 2019 n° 3 ed in particolare il comma 14 dell'articolo 1 il quale recita:

“Entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle elezioni politiche, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, regionali e amministrative, escluse quelle relative a comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici nonché le liste di cui al primo periodo del comma 11 hanno l'obbligo di pubblicare, nel proprio sito internet ovvero, per le liste di cui al citato primo periodo del comma 11, nel sito internet del partito o del movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, il curriculum vitae di ciascun candidato, fornito dal candidato medesimo, e il relativo certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del



Prefettura di Enna
Ufficio Territoriale del Governo

Area II - Raccordo e collaborazione con gli enti locali, consultazioni elettorali e referendarie

Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, rilasciato non oltre novanta giorni prima della data fissata per l'elezione. I rappresentanti legali dei partiti e dei movimenti politici nonché delle liste di cui al citato primo periodo del comma 11, o persone da loro delegate, possono richiedere, anche mediante posta elettronica certificata, i certificati del casellario giudiziale dei candidati, compreso il candidato alla carica di sindaco, per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione ai sensi del primo 1 periodo del presente comma, previo consenso e su delega dell'interessato, da sottoscrivere all'atto dell'accettazione della candidatura. Il tribunale deve rendere disponibili al richiedente i certificati entro il termine di cinque giorni dalla richiesta. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito internet di cui al presente comma non è richiesto il consenso espresso degli interessati. Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni di cui al presente comma, per le quali sono stati convocati i comizi elettorali, ed essi dichiarino contestualmente sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di tale certificato è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà."

La normativa menzionata è riportata anche nella Circolare dell'Assessore alle Autonomie Locali ed alla Funzione Pubblica n. 14 prot. n. 18490 del 13.11.2024 che, ad ogni buon fine, si allega alla presente.

La Dirigente
(Mirrione)